



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA
ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
E SPAZIO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 22/6/94. Modificato con deliberazioni consiliari nn. 25 del 29/2/96, 47 del 9/5/96, 48 del 9/5/96, 4 del 24/01/2005, 7 del 30/01/2006 e n. 77 del 28/11/2017.

TITOLO I LE OCCUPAZIONI

Art. 1

Occupazioni di suolo e spazio pubblico

In applicazione del D. L.vo 15/11/1993, n. 507, per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Limbiate si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni “luogo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali ed i beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune.

Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente alla tassa.

Art. 2

Occupazioni permanenti o temporanee

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

Art. 3

Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D. L.vo 15/11/1993, n. 507, si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

a) chioschi, edicole, casotti e simili;

b) per gli anni 1994 e 1995, non si applica la disposizione di esonero della tassa delle sporgenze fino a 5 cm. in quanto non prevista da norme vigenti in materia. Con decorrenza dall'anno 1996, le occupazioni complessivamente inferiori a 0,50 mq. o lineare non sono soggette ad imposizione, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 3, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostitutiva dell'art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni.;

c) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simile, occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;

d) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;

e) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato di questo Comune aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti

Art. 4
Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. Ai fini del presente Regolamento, si considerano:

- a) accessi: qualsiasi immissione da una strada o fondo privato su una strada ad uso pubblico
- b) passi carrabili: accessi ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

I passi carrabili possono essere:

- strutturati: costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- a raso: a filo del manto stradale ove non esista il marciapiede ne altri elementi strutturali considerati al punto precedente.

Tutti gli accessi ed i passi carrabili debbono esser autorizzati secondo le normative in vigore. Per i passi carrai strutturati, è sempre dovuta la tassa di occupazione spazio e nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, secondo il piano tariffario che sarà determinato dall'Amministrazione comunale.

2. Come disposto dall'art. 44 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., per i passi carrabili a raso non è dovuta alcuna tassa di occupazione spazio. Ove il proprietario richieda che sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante al passo carraio, dovrà corrispondere la tassa secondo il piano tariffario che sarà determinato dall'Amministrazione comunale.

Solo in corrispondenza dei passi carrabili per i quali sia stata corrisposta la tassa di occupazione spazio, si potrà esporre l'apposito segnale previsto dal codice della strada, con indicato il numero di autorizzazione e il riferimento all'anno di rilascio. L'eventuale esposizione abusiva del segnale, comporterà il pagamento delle sanzione prevista in caso di mancato pagamento della tassa annuale.

3. Il divieto di utilizzazione dell'area antistante ai passi carrai da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

4. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale». La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

5. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 5

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 D.Leg.vo 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi per cantieri edili, ed ogni altra opera per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione delle tende medesime nonché di esposizione delle merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiro a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi od attività artigianali od industriale;
- f) pali portainsegne réclame o simili;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata della occupazione:

Ai fini della tariffa e delle graduazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 D. Leg.vo del 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 6

Concessione di occupazione

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato.

L'atto di concessione deve riportare oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta Municipale, qualora la richiedano la importanza e la durata della occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa al Settore Tributi per l'applicazione ed il controllo nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla osta del Comune.

Il permesso deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D. L.vo 30/4/92, n. 285 (nuovo Codice della strada), e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

Concessioni per occupazioni temporanee in genere

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, si osservano le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la sub concessione. La concessione potrà essere revocata qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

Modalità per la richiesta di occupazione

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggetta al presente Regolamento deve farne domanda su apposito modulo diretta al Sindaco da presentarsi al Comando di Polizia Municipale ed ottenerne il relativo titolo abilitativo.

La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area;
- c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso ed il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;
- d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

All'atto della presentazione il responsabile dell'ufficio comunicherà il nominativo del responsabile del provvedimento.

Art. 9 Procedimento

Il responsabile del procedimento trasmette periodicamente ogni 3 gg. copia delle domande pervenute relative all'occupazione del suolo e del sovrasuolo all'ufficio tecnico, le domande attinenti occupazioni del sottosuolo stradale, per l'esame e l'espressione del relativo parere.

Entro i successivi 5 gg. gli uffici predetti devono trasmettere il richiesto parere affinché l'ufficio comunale possa adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione alla occupazione.

I suddetti pareri hanno carattere obbligatorio e sono vincolanti nel merito tecnico.

Il responsabile del procedimento della autorizzazione o concessione procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento per diniego entro i successivi gg. 7.

Art. 10 Occupazioni

Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare la istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

In ogni caso non compete all'ufficio P.M. accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazione dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art. 11 Mostre merci

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 33.

Art. 12 Girovagli

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 mt.

Art. 13
Lavori edili

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione ed il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 14
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori isolatori etc.

Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 volt efficaci, verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti; non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 15
Autorizzazione dei lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 16
Occupazioni con ponti, scale etc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a due ore.

Art. 17
Occupazione con tende e tendoni

Non si possono collocare tende. Tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

Art. 18 **Delimitazione delle occupazioni**

Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art. 19 **Obblighi del concessionario**

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 20 **Revoca delle autorizzazioni**

Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo.

La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Eguale in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 – 10 – 12 della legge 28/2/1985, n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Art. 21 **Effetti di revoca**

Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 gg. dall'adozione del provvedimento.

La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte della A.C. a favore del titolare della stessa.

Art. 22
Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 23
Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 gg. successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 gg. successivi nel caso di occupazione temporanea;
- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di gg. 10 dalla sua scadenza.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

Art. 24
Rimozione delle opere

In caso di revoca, decadenza della concessione per la occupazione di spazi o aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg. 10. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

TITOLO II DISCIPLINA FISCALE

Art. 25 Presentazione della dichiarazione

Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale per le occupazioni permanenti di spazi pubblici, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione dovrà presentare all'ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 50 del D.L. 15/11/1993, n. 507, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'A.C.

Il modulo da approvarsi con atto G.M., così come la sua variazione, deve prevedere le generalità complete del contribuente così come i codici fiscali di riferimento, la superficie occupata, la categoria, la sua ubicazione, la durata, gli estremi dell'atto di concessione:

Il modulo dovrà prevedere una parte riservata all'ufficio comunale per la indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni e il loro titolo, l'importo complessivo della tassa dovuta.

Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio svilupperà il calcolo della tariffa.

Il contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune di Limbiate e l'attestazione di pagamento deve essere allegata alla denuncia di cui sopra.

Art. 26 Classificazione delle aree

Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42, comma III, del D.Lvo 15/11/1993, n. 507, il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti due categorie:

- I categoria: centro abitato
- II categoria: aree limitrofe

Come da allegata planimetria ove le zone sono individuate con coloritura rispettivamente in GIALLO e BLU.

La classificazione è stata deliberata dalla G.M. con provvedimento n. 589 in data 29/4/1994, come riformata con deliberazione di G.C. n. 838 in data 20/6/1994.

La tariffa comunale fra i limiti di minimo e massimo viene distribuita fra le zone di cui al I comma del presente articolo, applicando la tariffa minima per la categoria più bassa e la tariffa massima per la categoria e valori intermedi in materia complessivamente proporzionale per le restanti categorie.

L'imposta viene stabilita dal C.C. in sede di disciplina generale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8/6/1990, n. 142; le successive variazioni sono di competenza della G.M..

Nella individuazione della tariffa si dovranno seguire i criteri e i limiti dell'art. 42/6 del D. L.vo 15/11/1993, n. 507.

Art.27

Tempi di occupazione

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D. L.vo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera a), ovvero per fasce orarie. Il tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.

In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste all'allegata tabella ed in base alle varie categorie delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Art. 28

Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art. 42, commi 4 e 5 del D. L.vo 15/11/1993, n. 507 agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro.

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo e misurazione, la superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

Serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo.

La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

Condutture, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia.

Le occupazioni del sottosuolo stradale, con condutture, cavi e impianti per trasporto di acqua e di altri liquidi, energia o simili e per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a km delle occupazioni stesse e pertanto gli Enti e le Società concessionari di pubblici esercizi o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento della tassa.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensione di linee, sono tenute al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità all'art. 46, comma 2 del D. L.vo 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

Il contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie di cui al successivo art. 47, comma 4 del citato D. L.vo 507/93, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessionari il costo complessivo della spesa.

Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.

Art. 29

Criteria per la determinazione della tariffa

A mente dell'art. 40 del D. L.vo 15/11/1993, n. 507, la G.M. determina le tariffe per la tassa comunale per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31-10 per l'anno successivo.

Tale determinazione deve avere come riferimento il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e in relazione al fabbisogno del medesimo ed in correlazione con altre imposizioni tributarie, e in genere alle altre entrate comunali; dare giustificazione e dare dimostrazione della opportunità delle variazioni sia sotto il profilo del fabbisogno, ovvero sotto il profilo redistributivo ove si tratti di aggiustamenti di tariffa fra le varie categorie.

Art. 30

Riduzioni e maggiorazioni

Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di cui agli artt. 44 e 45 D. Leg.vo 507/93, sono così ridotte:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- b) al 50% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (art. 44, comma 9);
- c) al 50% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburante.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) al 25% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg.;
- b) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- c) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- d) al 50% per le occupazioni di materiali connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, seggiovie e funivie;
- e) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia;

- f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8, come modificato con D.L. 566/93).

La tassa viene applicata in relazione alle ore di effettiva occupazione come indicato nell'allegato A.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa di cui all'allegato A, punto 2.

Art. 31 Aumenti

ABROGATO.

Art. 32 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507. In particolare sono:

- 1) SOPPRESSO.
- 2) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose.
- 3) Occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione, od abbellimento, di infissi, pareti, coperti di durata non superiore alla giornata.
- 4) Occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:

- a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio, collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici;
- b) SOPPRESSO.
- c) i balconi, i poggiali, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fari o globi illuminanti posti all'esterno dei negozi;
- d) i passi carrabili per soggetti portatori di handicap da valutare caso per caso.

Art. 32 bis **Soggetti esenti**

Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate le occupazioni realizzate:

a) - dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;

- dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, sport e ricerca, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali e per una durata non superiore a 5 giorni, salvo proroga opportunamente motivata;

- da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

b) dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali e per una durata non superiore a 5 giorni, salvo proroga opportunamente motivata;

c) le associazioni politiche o sindacali riconosciute e rappresentative per occupazioni relative a manifestazioni o iniziative di carattere politico o sindacale non eccedenti i 10 metri quadrati e per una durata di 1 giorno, salvo proroga opportunamente motivata;

Art. 33

Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo della Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'ufficio comunale incaricato il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.

Art. 34

Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti

La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art. 6, deve essere versata entro 30 gg. dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione dal Comune con arrotondamento al centesimo: per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 o per difetto se la terza cifra è inferiore a 5;

L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art. 26.

Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Comune o al Concessionario.

Art. 35
Riserva di disciplina

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

Art. 36
Riscossione in convenzione

Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata superiore ad un mese, la relativa tassa è riscossa in convenzione, da rinnovare periodicamente per il periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art. 45 comma 8 del D. Leg.vo 507/93.

In ogni caso il pagamento si effettua anticipatamente in base a quanto stabilito nella convenzione stessa.

Art. 37
Contribuenti morosi

A carico dei contribuenti morosi, al pagamento della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, o private gravate da servitù pubblica, si procederà in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali (DPR 28/1/88, n. 43). Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità, qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 38
Rimborso, modalità

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 3 anni dal pagamento, oppure da quello in cui è stato effettivamente accettato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale della/e ricevuta/e del versamento.

L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta, mediante emissione di ruoli di rimborso.

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora in misura del 1,375% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO III MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 39 Principi generali

In conformità all'articolo 52 del D. L.vo 15/11/1993, n. 507, il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

- a) In forma diretta
- b) In concessione a privati
- c) In concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), Legge 8/6/1990, n. 142.

Ove l'Amministrazione comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.

Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lett. b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

In conformità all'art. 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del D. L.vo 15/11/1993, n. 507.

Art. 40 Deliberazione di affidamento della gestione in concessione

In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art. 39 del presente regolamento di tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra Comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

In particolare dovranno essere approvati in conformità all'art. 56 della legge 8/6/1990, n. 142 – il disciplinare tecnico amministrativo – lo schema di contratto – lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente – la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

Art. 41 Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla giunta municipale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- La tempestività dei versamenti al Comune;
- La regolarità nell'applicazione delle tariffe;
- Il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 42
Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 15/11/1993, n. 507, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere di conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

TITOLO IV
NORME FINALI E DI SANZIONE

Art. 43
Sanzioni amministrative pecuniarie

Si applicano le sanzioni espressamente previste dai Decreti Legislativi n. 471/97 e 473/97.

Art. 44
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 45
Norme finali

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. E' abrogato il regolamento per l'approvazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico deliberato dal Consiglio Comunale il n. , sono altresì abrogate le altre disposizioni in materia contrarie e comunque non conformi a quelle del presente regolamento.

INDICE

TITOLO I LE OCCUPAZIONI	2
ART. 1 OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO	2
ART. 2 OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE	2
ART. 3 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA	2
ART. 4 PASSI CARRABILI ED ACCESSI AI FONDI	3
ART. 5 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA	4
ART. 6 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE	4
ART. 7 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE	5
ART. 8 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE	5
ART. 9 PROCEDIMENTO	6
ART. 10 OCCUPAZIONI	6
ART. 11 MOSTRE MERCI	6
ART. 12 GIROVAGHI	6
ART. 13 LAVORI EDILI	7
ART. 14 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO	7
ART. 15 AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI	7
ART. 16 OCCUPAZIONI CON PONTI, SCALE ETC.	7
ART. 17 OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI	7
ART. 18 DELIMITAZIONE DELLE OCCUPAZIONI	8
ART. 19 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	8
ART. 20 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	8
ART. 21 EFFETTI DI REVOCA	8
ART. 22 SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI	9
ART. 23 DECADENZA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 24 RIMOZIONE DELLE OPERE	9
TITOLO II DISCIPLINA FISCALE	10
ART. 25 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	10
ART. 26 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	10
ART. 27 TEMPI DI OCCUPAZIONE	11
ART. 28 CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSA E MISURAZIONI DI RIFERIMENTO	11
ART. 29 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	12
ART. 30 RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI	12
ART. 31 AUMENTI	13
ART. 32 ESENZIONI	13
ART. 32 BIS SOGGETTI ESENTI	14
ART. 33 RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	14
ART. 34 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONI PERMANENTI	14
ART. 35 RISERVA DI DISCIPLINA	15
ART. 36 RISCOSSIONE IN CONVENZIONE	15
ART. 37 CONTRIBUENTI MOROSI	15
ART. 38 RIMBORSO, MODALITÀ	15
TITOLO III MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	16
ART. 39 PRINCIPI GENERALI	16
ART. 40 DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE	16
ART. 41 CONTROLLI	16
ART. 42 FUNZIONARIO RESPONSABILE	17
TITOLO IV NORME FINALI E DI SANZIONE	18
ART. 43 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE	18
ART. 44 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE	18
ART. 45 NORME FINALI	18

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE IN VIGORE A DECORRERE DALL'1.1.1996**

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

1.1 Ordinarie (art.44 c.1 lettera a)	1^ categoria € 27,89 per mq 2^ categoria € 18,59 per mq
1.2 Di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art.44 c.1 lettera c)	1^ categoria € 19,34 per mq 2^ categoria € 9,30 per mq
1.3 con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art.44 c.2)	1^ categoria € 8,37 per mq 2^ categoria € 5,58 per mq

La tariffa di cui al punto 1.1

- a) è ridotta del 50% per gli accessi di cui all'art.44 comma 8
- b) è ridotta del 50% per passi carrabili di cui all'art.44 comma 9
- c) è ridotta del 50% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione del carburante (art.44 c.10)

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le riduzioni di tariffa all'interno delle fasce orarie vengono applicate indipendentemente dal carattere continuativo o meno delle occupazioni.

Le riduzioni di tariffa previste per le occupazioni temporanee di cui all'art.45 del D. Leg.vo n.507/93, come precisato nella circolare n.13/E del 25 marzo 1994, si cumulano fra loro. In sostanza, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, si applicano contemporaneamente, oltre alle riduzioni di tariffa specificatamente stabilite dall'art.45 per le singole fattispecie impositive, anche quelle di cui ai commi 1 e 8 dello stesso articolo, salvo naturalmente, quanto stabilito nell'art.3, comma 61, della legge 28 dicembre 1995 n.549, che, con le modifiche apportate all'art.45, comma 2, del Decreto Legislativo n.507/93 ha disposto, dall'anno 1996, inderogabili limiti di tariffa.

2.1 Ordinarie (per giorno intero e per mq) (art.45 c.2 lett. a)	1^ categoria € 2,07 2^ categoria € 1,37
--	--

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa di cui al punto 2.1 si applica alle seguenti misure di riferimento:

- a) per le occupazioni da 0 a 12 ore giornaliere: riduzione del 42% per la categoria normale e speciale.

b) per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 25% (art. 45, comma 1, D. L.vo n. 507/93).

2.2 di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
(art.45 c.2 lettera c)

1^ categoria € 1,03
2^ categoria € 0,68

2.3 occupazioni temporanee (art.45D.L.vo 507/93 e successive modificazioni)

a) per le occupazioni poste in essere con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, le tariffe di cui al punto 2.1 sono ridotte dell'80% (art.45, comma ottavo, D. Leg.vo n.507/1993 e successive modificazioni).

Comunque le misure di tali tariffe, determinate ad ore o a fasce orarie, non possono essere inferiori, pur applicando alle stesse qualsiasi forma di riduzione connessa alla particolare categoria dell'area occupata o alla specifica fattispecie impositiva ovvero cumulandole tra loro, a € 0,13= al metro quadrato.

Nota

a) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50% (art. 45, comma 5, primo periodo, come modificato con D. L.vo).

b) per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D. L.vo n. 507/93, le tariffe sono ridotte del 50% (art. 45, comma 5, secondo periodo).

c) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50% (art. 45, comma 6 bis).

d) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8, come modificato con D. L.vo)

OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE

- Aenti carattere permanente:

3.1. Con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (Legge 488 del 28/12/1999);

3.2. Per le occupazioni del territorio comunale la tassa è commisurata al numero delle relative utenze: € 0,65 per utenza; in ogni caso l'ammontare complessivo dovuto non può essere inferiore a € 516,46.

4. OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

4.1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale (art.48 comma 3)

a) centro abitato: € 43,38

b) zona limitrofa: € 27,89

4.2. La tassa comunale sopraindicata è relativa ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri, con tolleranza del 5% sulla misura della capacità (art.48 comma 3)

4.3. Distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi

a) sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro:
tassa sub 4.1 applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi (art.48 comma 4)

b) autonomi:
tassa sub 4.1 applicata autonomamente per ciascun serbatoio.

5. OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI

- Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale:

a) centro abitato: € 43,38

b) zona limitrofa: € 10,33

ALLEGATO C		REGOLAMENTO TOSAP	
cod	denominazione via	1° categoria	2° categoria
77	CSO COMO		CSO COMO
101	CSO EUROPA		CSO EUROPA
182	CSO MILANO		CSO MILANO
349	LGO VOLONTARI DEL SANGUE	LGO VOLONTARI DEL SANGUE	
359	PTA CORTILE DEL MUNICIPIO		PTA CORTILE DEL MUNICIPIO
186	PTA MIMOSE (DELLE)	PTA MIMOSE (DELLE)	
221	PTA OLMO (DELL')	PTA OLMO (DELL')	
71	PZA CINQUE GIORNATE	PZA CINQUE GIORNATE	
210	PZA MONTEVERDI CLAUDIO		PZA MONTEVERDI CLAUDIO
356	PZA MORO ALDO	PZA MORO ALDO	
348	PZA RADAELLI MONS.LORENZO	PZA RADAELLI MONS.LORENZO	
263	PZA REPUBBLICA (DELLA)	PZA REPUBBLICA (DELLA)	
278	PZA SAN GIUSEPPE		PZA SAN GIUSEPPE
294	PZA SOLARI FRANCESCO	PZA SOLARI FRANCESCO	
355	PZA TOBAGI WALTER	PZA TOBAGI WALTER	
	PZA UNDICI SETTEMBRE	PZA UNDICI SETTEMBRE	
	PZA MARTIRI DELLE FOIBE		PZA MARTIRI DELLE FOIBE
1	VIA ABRUZZI		VIA ABRUZZI
2	VIA ADAMELLO	VIA ADAMELLO	
367	VIA ADIGE		VIA ADIGE
	VIA ADDA	VIA ADDA	
3	VIA ALEARDI ALEARDO		VIA ALEARDI ALEARDO
4	VIA ALFIERI VITTORIO	VIA ALFIERI VITTORIO	
5	VIA ALLEANZA		VIA ALLEANZA
6	VIA AOSTA		VIA AOSTA
7	VIA ARCHIMEDE		VIA ARCHIMEDE
8	VIA ARIBERTO		VIA ARIBERTO
9	VIA ARIOSTO LODOVICO	VIA ARIOSTO LODOVICO	
10	VIA ARTIGIANATO (DELL')		VIA ARTIGIANATO (DELL')
11	VIA ASIAGO		VIA ASIAGO
12	VIA ASPROMONTE		VIA ASPROMONTE
13	VIA BAINSIZZA	VIA BAINSIZZA	
14	VIA BANDIERA F.LLI		VIA BANDIERA F.LLI
15	VIA BARACCA FRANCESCO		VIA BARACCA FRANCESCO
16	VIA BASSANO		VIA BASSANO
17	VIA BASSI UGO	VIA BASSI UGO	
18	VIA BATTISTI CESARE	VIA BATTISTI CESARE	
19	VIA BAZZERO AMBROGIO		VIA BAZZERO AMBROGIO
20	VIA BECCARIA CESARE	VIA BECCARIA CESARE	
21	VIA BELLARIA		VIA BELLARIA
22	VIA BELLINI VINCENZO		VIA BELLINI VINCENZO
23	VIA BELLUNO		VIA BELLUNO
24	VIA BERCHET GIOVANNI		VIA BERCHET GIOVANNI
25	VIA BERGAMO		VIA BERGAMO
352	VIA BERNINA		VIA BERNINA
26	VIA BERNINI GIAN LORENZO		VIA BERNINI GIAN LORENZO
27	VIA BERTANI AGOSTINO		VIA BERTANI AGOSTINO
28	VIA BIANCHI MOSE'		VIA BIANCHI MOSE'
29	VIA BIRAGO DALMAZIO	VIA BIRAGO DALMAZIO	
30	VIA BIXIO NINO		VIA BIXIO NINO

31	VIA BOCCACCIO GIOVANNI		VIA BOCCACCIO GIOVANNI
32	VIA BOITO ARRIGO		VIA BOITO ARRIGO
33	VIA BOLOGNA		VIA BOLOGNA
34	VIA BOLZANO		VIA BOLZANO
35	VIA BONAPARTE NAPOLEONE		VIA BONAPARTE NAPOLEONE
36	VIA BOTTEGO VITTORIO		VIA BOTTEGO VITTORIO
37	VIA BRAMANTE DONATO		VIA BRAMANTE DONATO
38	VIA BRENTA		VIA BRENTA
39	VIA BRESCIA		VIA BRESCIA
40	VIA BRIANZA		VIA BRIANZA
41	VIA BRINDISI		VIA BRINDISI
42	VIA BRONZETTI F.LLI		VIA BRONZETTI F.LLI
43	VIA BRUNELLESCHI FILIPPO		VIA BRUNELLESCHI FILIPPO
44	VIA BRUNI CORINNA		VIA BRUNI CORINNA
45	VIA BRUNO GIORDANO		VIA BRUNO GIORDANO
46	VIA BUONARROTI MICHELANGELO		VIA BUONARROTI MICHELANGELO
47	VIA BUOZZI BRUNO	VIA BUOZZI BRUNO	
48	VIA CACCIATORI		VIA CACCIATORI
49	VIA CADORNA LUIGI	VIA CADORNA LUIGI	
50	VIA CAIROLI F.LLI		VIA CAIROLI F.LLI
51	VIA CALATAFIMI		VIA CALATAFIMI
53	VIA CANONICA LUIGI	VIA CANONICA LUIGI	
54	VIA CANTORE GENERAL ANTONIO		VIA CANTORE GENERAL ANTONIO
55	VIA CANTU' CESARE		VIA CANTU' CESARE
56	VIA CANZIO STEFANO		VIA CANZIO STEFANO
57	VIA CARACCILO FRANCESCO	VIA CARACCILO FRANCESCO	
58	VIA CARBONARI		VIA CARBONARI
59	VIA CARDUCCI GIOSUE'	VIA CARDUCCI GIOSUE'	
60	VIA CARROCCIO		VIA CARROCCIO
61	VIA CARTESIO RENATO		VIA CARTESIO RENATO
62	VIA CASATI F.LLI	VIA CASATI F.LLI	
366	VIA CASERTA		VIA CASERTA
63	VIA CATALANI ALFREDO		VIA CATALANI ALFREDO
64	VIA CATTANEO ACHILLE	VIA CATTANEO ACHILLE	
65	VIA CAVALLOTTI FELICE		VIA CAVALLOTTI FELICE
66	VIA CAVOUR CAMILLO BENSO		VIA CAVOUR CAMILLO BENSO
67	VIA CERVI F.LLI	VIA CERVI F.LLI	
68	VIA CHERUBINI LUIGI		VIA CHERUBINI LUIGI
69	VIA CHIESA DAMIANO	VIA CHIESA DAMIANO	
70	VIA CIMAROSA DOMENICO		VIA CIMAROSA DOMENICO
72	VIA CISNARA		VIA CISNARA
73	VIA CIVIDALE		VIA CIVIDALE
74	VIA COL DI LANA	VIA COL DI LANA	
75	VIA COLLEONI BARTOLOMEO		VIA COLLEONI BARTOLOMEO
76	VIA COLLODI CARLO		VIA COLLODI CARLO
78	VIA CONCILIAZIONE	VIA CONCILIAZIONE	
79	VIA CONCORDIA		VIA CONCORDIA
80	VIA CONFALONIERI FEDERICO		VIA CONFALONIERI FEDERICO
81	VIA COPERNICO NICOLO'		VIA COPERNICO NICOLO'
362	VIA CORELLI ARCANGELO		VIA CORELLI ARCANGELO
82	VIA CORRENTI CESARE		VIA CORRENTI CESARE
83	VIA CRISPI FRANCESCO		VIA CRISPI FRANCESCO

84	VIA CROCE BENEDETTO	VIA CROCE BENEDETTO	
85	VIA CURIEL EUGENIO	VIA CURIEL EUGENIO	
86	VIA DA GIUSSANO ALBERTO		VIA DA GIUSSANO ALBERTO
90	VIA DA VINCI LEONARDO	VIA DA VINCI LEONARDO	
87	VIA DANDOLO ENRICO	VIA DANDOLO ENRICO	
88	VIA DANTE	VIA DANTE	
89	VIA DARWIN CARLO ROBERTO		VIA DARWIN CARLO ROBERTO
91	VIA D'AZEGLIO MASSIMO	VIA D'AZEGLIO MASSIMO	
92	VIA DE AMICIS EDMONDO	VIA DE AMICIS EDMONDO	
368	VIA DELLA CASA COMUNALE		VIA DELLA CASA COMUNALE
93	VIA DELLA PORTA GIACOMO		VIA DELLA PORTA GIACOMO
370	VIA DIAZ ARMANDO		VIA DIAZ ARMANDO
94	VIA DONATELLO		VIA DONATELLO
95	VIA DONIZETTI GAETANO		VIA DONIZETTI GAETANO
96	VIA DORIA ANDREA		VIA DORIA ANDREA
97	VIA DUE GIUGNO		VIA DUE GIUGNO
98	VIA EINAUDI LUIGI		VIA EINAUDI LUIGI
99	VIA EINSTEIN ALBERTO	VIA EINSTEIN ALBERTO	
100	VIA ENNA		VIA ENNA
102	VIA FAENZA		VIA FAENZA
103	VIA FARINI CARLO		VIA FARINI CARLO
104	VIA FERMI ENRICO	VIA FERMI ENRICO	
105	VIA FERRARA		VIA FERRARA
106	VIA FILZI FABIO		VIA FILZI FABIO
108	VIA FIRENZE		VIA FIRENZE
109	VIA FIUME	VIA FIUME	
110	VIA FLEMING ALESSANDRO		VIA FLEMING ALESSANDRO
111	VIA FOSCOLO UGO	VIA FOSCOLO UGO	
112	VIA FOSSE ARDEATINE		VIA FOSSE ARDEATINE
113	VIA FRIULI		VIA FRIULI
114	VIA GALILEI GALILEO		VIA GALILEI GALILEO
115	VIA GALLIANO GIUSEPPE		VIA GALLIANO GIUSEPPE
116	VIA GALLUPPI PASQUALE	VIA GALLUPPI PASQUALE	
117	VIA GALIMBERTI (GIA' VIA CAMPOSANTO)		VIA GALIMBERTI (GIA' VIA CAMPOSANTO)
117	VIA GALVANI LUIGI		VIA GALVANI LUIGI
118	VIA GARGANO		VIA GARGANO
119	VIA GARIBALDI GIUSEPPE	VIA GARIBALDI GIUSEPPE	
120	VIA GENOVA		VIA GENOVA
122	VIA GIOBERTI VINCENZO	VIA GIOBERTI VINCENZO	
123	VIA GIOIA MELCHIORRE		VIA GIOIA MELCHIORRE
124	VIA GIORDANO UMBERTO		VIA GIORDANO UMBERTO
125	VIA GIOTTO		VIA GIOTTO
126	VIA GIOVINE ITALIA		VIA GIOVINE ITALIA
127	VIA GIUSTI GIUSEPPE	VIA GIUSTI GIUSEPPE	
128	VIA GIUSTINIANO		VIA GIUSTINIANO
129	VIA GOBETTI PIETRO	VIA GOBETTI PIETRO	
130	VIA GOLDONI CARLO		VIA GOLDONI CARLO
131	VIA GORIZIA	VIA GORIZIA	
132	VIA GORKI MASSIMO		VIA GORKI MASSIMO
133	VIA GRADISCA		VIA GRADISCA
134	VIA GRAMSCI ANTONIO	VIA GRAMSCI ANTONIO	
136	VIA GRAN SASSO		VIA GRAN SASSO
135	VIA GRANDI ACHILLE	VIA GRANDI ACHILLE	

137	VIA GRAZIOLI DON BARTOLOMEO		VIA GRAZIOLI DON BARTOLOMEO
138	VIA GRIGNE (DELLE)		VIA GRIGNE (DELLE)
139	VIA GROANE		VIA GROANE
140	VIA GUERRAZZI DOMENICO	VIA GUERRAZZI DOMENICO	
141	VIA GUICCIARDINI FRANCESCO		VIA GUICCIARDINI FRANCESCO
142	VIA INDIPENDENZA	VIA INDIPENDENZA	
143	VIA ISARCO		VIA ISARCO
144	VIA ISONZO		VIA ISONZO
145	VIA ISTRIA		VIA ISTRIA
146	VIA JENNER EDOARDO		VIA JENNER EDOARDO
147	VIA LAGHETTO (DEL)	VIA LAGHETTO (DEL)	
148	VIA LAMARMORA ALFONSO		VIA LAMARMORA ALFONSO
149	VIA LAMPEDUSA		VIA LAMPEDUSA
150	VIA LAVORO (DEL)		VIA LAVORO (DEL)
151	VIA LAZIO		VIA LAZIO
	VIA LECCO	VIA LECCO	
152	VIA LEGA LOMBARDA		VIA LEGA LOMBARDA
153	VIA LEGNANO		VIA LEGNANO
154	VIA LEONCAVALLO RUGGERO		VIA LEONCAVALLO RUGGERO
155	VIA LEOPARDI GIACOMO		VIA LEOPARDI GIACOMO
156	VIA LIBERTA' (DELLA)	VIA LIBERTA' (DELLA)	
157	VIA LIGURIA		VIA LIGURIA
158	VIA LINNEO CARLO		VIA LINNEO CARLO
159	VIA LIPARI		VIA LIPARI
160	VIA LIVENZA		VIA LIVENZA
162	VIA LOMBRA		VIA LOMBRA
163	VIA LUCANIA		VIA LUCANIA
164	VIA MACHIAVELLI NICOLO'	VIA MACHIAVELLI NICOLO'	
165	VIA MAMELI GOFFREDO		VIA MAMELI GOFFREDO
166	VIA MANARA LUCIANO		VIA MANARA LUCIANO
167	VIA MANIN DANIELE	VIA MANIN DANIELE	
344	VIA MANTOVA		VIA MANTOVA
168	VIA MANZONI ALESSANDRO		VIA MANZONI ALESSANDRO
169	VIA MARCONI GUGLIELMO		VIA MARCONI GUGLIELMO
170	VIA MARONCELLI PIETRO		VIA MARONCELLI PIETRO
171	VIA MARTIRI DI BELFIORE	VIA MARTIRI DI BELFIORE	
172	VIA MARZABOTTO	VIA MARZABOTTO	
173	VIA MASCAGNI PIETRO		VIA MASCAGNI PIETRO
174	VIA MASCHERONI LORENZO		VIA MASCHERONI LORENZO
175	VIA MATTEOTTI GIACOMO	VIA MATTEOTTI GIACOMO	
371	VIA MAURIZIO GALIMBERTI		VIA MAURIZIO GALIMBERTI
176	VIA MAZZINI GIUSEPPE	VIA MAZZINI GIUSEPPE	
177	VIA MEDA FILIPPO		VIA MEDA FILIPPO
178	VIA MENOTTI CIRO	VIA MENOTTI CIRO	
179	VIA MENTANA		VIA MENTANA
180	VIA MEUCCI ANTONIO		VIA MEUCCI ANTONIO
181	VIA MICCA PIETRO	VIA MICCA PIETRO	
183	VIA MILAZZO	VIA MILAZZO	
184	VIA MILITE IGNOTO	VIA MILITE IGNOTO	
187	VIA MISSORI GIUSEPPE	VIA MISSORI GIUSEPPE	
188	VIA MODENA		VIA MODENA
189	VIA MODIGLIANI AMEDEO		VIA MODIGLIANI AMEDEO
365	VIA MOLISE		VIA MOLISE

190	VIA MONCENISIO		VIA MONCENISIO
364	VIA MONTALE EUGENIO		VIA MONTALE EUGENIO
191	VIA MONTE AMIATA		VIA MONTE AMIATA
192	VIA MONTE BIANCO	VIA MONTE BIANCO	
351	VIA MONTE CASSINO		
193	VIA MONTE CENERI	VIA MONTE CENERI	
194	VIA MONTE CENGIO	VIA MONTE CENGIO	
195	VIA MONTE CERVINO		VIA MONTE CERVINO
196	VIA MONTE CRISTALLO		VIA MONTE CRISTALLO
197	VIA MONTE FALTERONA		VIA MONTE FALTERONA
198	VIA MONTE GENEROSO	VIA MONTE GENEROSO	
199	VIA MONTE GRAPPA		VIA MONTE GRAPPA
201	VIA MONTE NERO		VIA MONTE NERO
202	VIA MONTE NEVOSO		VIA MONTE NEVOSO
203	VIA MONTE ORTIGARA		VIA MONTE ORTIGARA
204	VIA MONTE PASUBIO		VIA MONTE PASUBIO
205	VIA MONTE RESEGONE	VIA MONTE RESEGONE	
206	VIA MONTE ROSA		VIA MONTE ROSA
207	VIA MONTE SABOTINO		VIA MONTE SABOTINO
208	VIA MONTE TERMINILLO		VIA MONTE TERMINILLO
209	VIA MONTE TITANO		VIA MONTE TITANO
200	VIA MONTELLO		VIA MONTELLO
211	VIA MONTI VINCENZO		VIA MONTI VINCENZO
212	VIA MONVISO	VIA MONVISO	
213	VIA MONZA		VIA MONZA
214	VIA MORANDI CARLO		VIA MORANDI CARLO
215	VIA MORBEGNO		VIA MORBEGNO
216	VIA MOROSINI EMILIO		VIA MOROSINI EMILIO
361	VIA MOZART WOLFGANG AMADEUS		VIA MOZART WOLFGANG AMADEUS
217	VIA MURAT GIOACCHINO		VIA MURAT GIOACCHINO
218	VIA MURATORI LODOVICO	VIA MURATORI LODOVICO	
219	VIA NEGRELLI LUIGI		VIA NEGRELLI LUIGI
347	VIA NIEVO IPPOLITO	VIA NIEVO IPPOLITO	
346	VIA NULLO FRANCESCO		VIA NULLO FRANCESCO
220	VIA OBERDAN GUGLIELMO		VIA OBERDAN GUGLIELMO
222	VIA OMERO		VIA OMERO
223	VIA ORIANI ALFREDO		VIA ORIANI ALFREDO
224	VIA ORSINI FELICE		VIA ORSINI FELICE
225	VIA OTTO MARZO		VIA OTTO MARZO
226	VIA OVIDIO		VIA OVIDIO
227	VIA PACE		VIA PACE
228	VIA PACINOTTI ANTONIO		VIA PACINOTTI ANTONIO
229	VIA PADOVA		VIA PADOVA
230	VIA PAGANINI NICOLO'		VIA PAGANINI NICOLO'
231	VIA PALERMO		VIA PALERMO
232	VIA PALLADIO ANDREA		VIA PALLADIO ANDREA
233	VIA PARINI GIUSEPPE	VIA PARINI GIUSEPPE	
234	VIA PARMA		VIA PARMA
235	VIA PASCAL CARLO	VIA PASCAL CARLO	
236	VIA PASCOLI GIOVANNI	VIA PASCOLI GIOVANNI	
237	VIA PASTEUR LUIGI		VIA PASTEUR LUIGI
238	VIA PELLICO SILVIO	VIA PELLICO SILVIO	
239	VIA PERGOLESÌ GIOVANNI BATTISTA		VIA PERGOLESÌ GIOVANNI BATTISTA

240	VIA PETRARCA FRANCESCO	VIA PETRARCA FRANCESCO	
241	VIA PIACENZA		VIA PIACENZA
243	VIA PIEMONTE	VIA PIEMONTE	
	VIA PICOZZI	VIA PICOZZI	
244	VIA PIRANDELLO LUIGI		VIA PIRANDELLO LUIGI
245	VIA PISACANE CARLO		VIA PISACANE CARLO
246	VIA PISANI VITTOR		VIA PISANI VITTOR
247	VIA PITAGORA		VIA PITAGORA
248	VIA PIZZETTI ILDEBRANDO		VIA PIZZETTI ILDEBRANDO
249	VIA PLINIO		VIA PLINIO
343	VIA PO		VIA PO
353	VIA POLA		VIA POLA
250	VIA POLO MARCO		VIA POLO MARCO
251	VIA POMA CARLO		VIA POMA CARLO
252	VIA PONCHIELLI AMILCARE		VIA PONCHIELLI AMILCARE
253	VIA POPOLI UNITI		VIA POPOLI UNITI
254	VIA PRATI GIOVANNI		VIA PRATI GIOVANNI
255	VIA PRIMO MAGGIO		VIA PRIMO MAGGIO
256	VIA PUCCINI GIACOMO		VIA PUCCINI GIACOMO
257	VIA PUSTERLA MARGHERITA		VIA PUSTERLA MARGHERITA
258	VIA QUARNARO		VIA QUARNARO
259	VIA QUATTRO NOVEMBRE	VIA QUATTRO NOVEMBRE	
350	VIA RAGAZZI DELL'ELBA		VIA RAGAZZI DELL'ELBA
260	VIA RAVENNA		VIA RAVENNA
261	VIA REGGIO EMILIA		VIA REGGIO EMILIA
262	VIA REGOLO ATTILIO		VIA REGOLO ATTILIO
264	VIA RESISTENZA		VIA RESISTENZA
265	VIA RISORGIMENTO		VIA RISORGIMENTO
363	VIA RODARI GIANNI		VIA RODARI GIANNI
266	VIA ROMA		VIA ROMA
267	VIA RONDO' SUD		VIA RONDO' SUD
268	VIA ROSA SALVATORE		VIA ROSA SALVATORE
269	VIA ROSMINI ANTONIO	VIA ROSMINI ANTONIO	
270	VIA ROSSA GUIDO		VIA ROSSA GUIDO
271	VIA ROSSINI GIOACCHINO		VIA ROSSINI GIOACCHINO
354	VIA S.ANTONIO DA PADOVA		VIA S.ANTONIO DA PADOVA
358	VIA SACKAROV ANDREJ		VIA SACKAROV ANDREJ
272	VIA SALERNO		VIA SALERNO
273	VIA SALUTE (DELLA)		VIA SALUTE (DELLA)
274	VIA SALVEMINI GAETANO		VIA SALVEMINI GAETANO
275	VIA SAN BERNARDO		VIA SAN BERNARDO
276	VIA SAN GIORGIO	VIA SAN GIORGIO	
277	VIA SAN GIOVANNI DI DIO		VIA SAN GIOVANNI DI DIO
279	VIA SAN GOTTARDO		VIA SAN GOTTARDO
280	VIA SANT'AMBROGIO	VIA SANT'AMBROGIO	
281	VIA SANZIO RAFFAELLO		VIA SANZIO RAFFAELLO
	VIA SARAGAT	VIA SARAGAT	
282	VIA SARDEGNA		VIA SARDEGNA
283	VIA SARPI PAOLO		VIA SARPI PAOLO
284	VIA SASSARI		VIA SASSARI
285	VIA SAURO NAZARIO	VIA SAURO NAZARIO	
286	VIA SAVONA		VIA SAVONA
287	VIA SAVONAROLA GEROLAMO		VIA SAVONAROLA GEROLAMO
360	VIA SCARLATTI ALESSANDRO		VIA SCARLATTI ALESSANDRO

288	VIA SCIESA AMATORE		VIA SCIESA AMATORE
289	VIA SEGANTINI GIOVANNI		VIA SEGANTINI GIOVANNI
290	VIA SEMPIONE		VIA SEMPIONE
291	VIA SETTALA LODOVICO		VIA SETTALA LODOVICO
292	VIA SETTEMBRINI LUIGI		VIA SETTEMBRINI LUIGI
293	VIA SICILIA		VIA SICILIA
345	VIA SOLFERINO		VIA SOLFERINO
	VIA SOGNO	VIA SOGNO	
295	VIA SOTTOCORNO PASQUALE	VIA SOTTOCORNO PASQUALE	
296	VIA SPERI TITO	VIA SPERI TITO	
297	VIA STELVIO		VIA STELVIO
298	VIA STOPPANI ANTONIO	VIA STOPPANI ANTONIO	
	VIA STRADIVARI	VIA STRADIVARI	
299	VIA STROMBOLI		VIA STROMBOLI
300	VIA TADINO ALESSANDRO		VIA TADINO ALESSANDRO
301	VIA TAGLIAMENTO		VIA TAGLIAMENTO
302	VIA TANARO		VIA TANARO
303	VIA TARANTO		VIA TARANTO
304	VIA TARVISIO		VIA TARVISIO
305	VIA TASSO TORQUATO	VIA TASSO TORQUATO	
306	VIA TAZZOLI ENRICO		VIA TAZZOLI ENRICO
307	VIA TICINO		VIA TICINO
308	VIA TIEPOLO GIAN BATTISTA		VIA TIEPOLO GIAN BATTISTA
309	VIA TIZIANO		VIA TIZIANO
310	VIA TOLSTOI LEONE	VIA TOLSTOI LEONE	
311	VIA TOMMASEO NICOLO'		VIA TOMMASEO NICOLO'
312	VIA TONALE		VIA TONALE
313	VIA TORINO		VIA TORINO
314	VIA TORRICELLI EVANGELISTA		VIA TORRICELLI EVANGELISTA
315	VIA TOSCANA		VIA TOSCANA
316	VIA TOSCANINI ARTURO		VIA TOSCANINI ARTURO
317	VIA TOSELLI PIETRO		VIA TOSELLI PIETRO
318	VIA TOTI ENRICO	VIA TOTI ENRICO	
319	VIA TRENTO	VIA TRENTO	
320	VIA TRIESTE	VIA TRIESTE	
321	VIA TURATI FILIPPO	VIA TURATI FILIPPO	
357	VIA UMBRIA		VIA UMBRIA
322	VIA UNIONE		VIA UNIONE
323	VIA VALCAMONICA		VIA VALCAMONICA
324	VIA VALENTINI ADOLFO	VIA VALENTINI ADOLFO	
325	VIA VALGARDENA		VIA VALGARDENA
342	VIA VALSUGANA		VIA VALSUGANA
326	VIA VARESE		VIA VARESE
327	VIA VENEZIA		VIA VENEZIA
329	VIA VENTI SETTEMBRE		VIA VENTI SETTEMBRE
328	VIA VENTICINQUE APRILE		VIA VENTICINQUE APRILE
330	VIA VERDI GIUSEPPE		VIA VERDI GIUSEPPE
331	VIA VERGA GIOVANNI		VIA VERGA GIOVANNI
332	VIA VERONA		VIA VERONA
333	VIA VESPRI SICILIANI		VIA VESPRI SICILIANI
334	VIA VESUVIO		VIA VESUVIO
341	VIA VICINALE DEL PIGNONE		VIA VICINALE DEL PIGNONE
335	VIA VIRGILIO		VIA VIRGILIO

336	VIA VITTORIO VENETO		VIA VITTORIO VENETO
337	VIA VIVALDI ANTONIO		VIA VIVALDI ANTONIO
338	VIA VOLTA ALESSANDRO		VIA VOLTA ALESSANDRO
339	VIA ZANETTA MATTEO	VIA ZANETTA MATTEO	
340	VIA ZARA		VIA ZARA
185	VLE DEI MILLE	VLE DEI MILLE	
161	VLE LOMBARDIA		VLE LOMBARDIA
242	VLE PIAVE		VLE PIAVE
107	VLO FIORI (DEI)		VLO FIORI (DEI)
121	VLO GIGLIO (DEL)		VLO GIGLIO (DEL)